



COMUNE di MOLARE

PROVINCIA di ALESSANDRIA

P.zza Marconi 2
15074 (AL)
p.i. 00450070065

tel. 0143888121- fax 0143889676
sito WWW.COMUNE.MOLARE.AL.IT
e-mail INFO@COMUNE.MOLARE.AL.IT
PEC: info@cert.comune.molare.al.it

ODINANZA SINDACALE N. _8_/2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, c.4 e 54, c.4 e 4-bis, D.lgs. 267/2000 - chiusura temporanea dei Cimiteri Comunali, Parchi, Giardini e Aree verdi comunali per fronteggiare l'epidemia Covid-19 "CORONA VIRUS".

Dalla Residenza Comunale addì VENTICINQUE del mese di MARZO dell'anno duemilaventi

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto:

- il D.L. 6/2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." (20A01522), pubblicato sulla GU n. 59 del 08/03/2020;
- il D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." (20A01558), pubblicato sulla GU n. 62 del 09/03/2020;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale."

Visto l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 8 marzo 2020, che dispone di "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

Visto l'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 9 marzo 2020, ai sensi del quale "le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale";

Visto l'art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 9 marzo 2020 dispone che "Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

Visto il DPCM 22 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. N°76 del 22 marzo 2020, che rende più severi i dispositivi di sicurezza e di contenimento del Coronavirus;

Considerato che i parchi e le aree verdi comunali rappresentano un polo d'attrazione di grande richiamo anche per bambini e famiglie, determinando il formarsi di assembramenti di persone;

Considerato che le visite ai Cimiteri comunali non rientrano in alcuna delle motivazioni legittimanti gli spostamenti delle persone fisiche e che, anzi, possono altresì comportare assembramento;

Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di adottare misure contingibili ed urgenti a tutela della salute pubblica;

Ritenuto, quindi di disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica:

- la chiusura al pubblico, sino al giorno 03 aprile 2020 incluso (salvo proroga qualora necessaria), dei Cimiteri sull'intero territorio Comunale, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di ricevimento, inumazione e tumulazione, ammettendo la presenza per l'estremo saluto dei parenti prossimi e conoscenti nel rispetto della distanza di almeno un metri e nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 1 comma i) del D.P.C.M. 08/03/2020

- la chiusura, di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali;

Richiamati

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)”*
- l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i, che rispettivamente prevedono
 - c. 4 - *Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*
 - c. 4-bis. *I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, (...).*

Dato atto che la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale:

1. la chiusura al pubblico sull'intero territorio comunale i Cimiteri, sino al giorno 3 aprile 2020 incluso, salvo proroga qualora necessaria, sono immediatamente chiusi al pubblico ed è consentito l'accesso esclusivamente per le operazioni di tumulazione e inumazione nel rispetto della distanza interpersonale di un metro e delle prescrizioni dell'art. 1 comma i) del D.P.C.M. 08/03/2020
2. la chiusura al pubblico, sino al giorno 03 aprile 2020 incluso, salvo proroga qualora necessaria, di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali.

RACCOMANDA Il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000;

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;

- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - al Comando di Polizia Municipale;
 - alla Prefettura di Alessandria;
 - alla Stazione Carabinieri di Molare.

COMUNICA

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990, avvisa che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Piemonte nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.

Molare 25/03/2020

Il Sindaco
(Barisone dr. Andrea)